

C 152

57

ACCORDO PROVINCIALE PER I CINEMA ESTIVI DI MODENA E PROVINCIA

U. P. UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O. V

Addì 29 Maggio 1957, in Modena, presso l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI - Gruppo Spettacolo - rappresentata dal Sig. Benatti Novello, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi

e  
il Sindacato DACET rappresentato dal sig. Veggiani Eugenio, la U.I.L., rappresentata dal sig. Paltrinieri Fernando, il Sindacato F.U.L.S. rappresentato dal Sig. Scapinelli Bruno

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - I salari da corrispondersi agli operatori, aiuto operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, restano così fissati:

1° operatore	£. 1664	giornaliere
2° " "	£. 1488	"
Maschere	" 779	"
Cassiere	" 433	"

Le retribuzioni di cui sopra, oltre alla retribuzione conglobata e alla indennità di contingenza, si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità caropane e quant'altro, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

Art. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa in cabina.

Art. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliere.

Art. 4 - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà retribuzione.

Art. 5 - Per i cinema della provincia (capoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione giornaliera, esclusa la indennità di contingenza, e pertanto si avrà:

1° operatore	£. 1604
2° operatore	" 1433
Maschere	" 751
Cassiere	" 417

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Il presente accordo ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1957 e verrà sostituito nella prossima stagione da analoga regolamentazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO DACET  
*Feggetter Eugenio*

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Gruppo Spettacolo

p. IL SINDACATO F.U.L.S.  
*Paltrinieri*

*Benatti Novello*

p. LA U.I.L.  
*Scapinelli Bruno*

*Armando Marcoaldi*

011111

011111

V° p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

Il Gruppo Spettacolo - rappresentanza sig. Bonatti Nello; assistenti -

Il Sindacato DACT rappresentanza dal sig. Vegetari Eugenio, in U.I.L., rappresentanza dal sig. Palizzieri Fernando, il Sindacato F.U.I.S. rappresentanza dal sig. Scarpellini Bruno

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - I salari da corrispondersi agli operatori, siano operatori, massere (comune denominata), cassiere, restano così fissati:

1° operatore	2.1604	formaliere
2°	2.1488	"
Massere	179	"
Cassiere	133	"

Le retribuzioni in contante, oltre alla retribuzione complessiva e alla indennità di servizio, ad intendere comprensive dei seguenti trattamenti: ferie, malattia, festività nazionali e internazionali, indennità di licenziamento, indennità europea e grand'altra, fatta eccezione per i soli assenti familiari.

Art. 2 - Sono considerati operatori ed aiuti operatori solamente coloro che, in vista di regolare lavoro, svolgono attività continuative in officina.

Art. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali esposti a particolari rischi di infortunio, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore formaliere.

Art. 4 - In caso di licenziamento, sempre che lo spettacolo non sia stato iniziato, ed i lavoratori competenti la stessa retribuzione per la prima giornata di piazza della settimana. Per i giorni successivi sarà retribuzione.

Art. 5 - Per i cinema della provincia (escluso casale) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione formaliere, esclusa la indennità di contingenza, e pertanto si avrà:

1° operatore	2.1604
2° operatore	2.1488
Massere	179
Cassiere	133

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Il presente accordo ha valore per tutta la durata della stagione attiva 1957 e verrà costituito nella prossima stagione da analogo regolamento. Letto, approvato e sottoscritto.

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI Gruppo Spettacolo

P. IL SINDACATO DACT

P. IL SINDACATO F.U.I.S.

P. LA U.I.L.

Archivio Storico Cisl-Emilio Centrale  
Ponte del Contratto